

Circolare n. 45 2013

LE REGOLE PER LA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

Per procedere alla distribuzione degli utili o delle riserve di utili di una società di capitali è necessario sottostare agli obblighi previsti dal codice civile. Il verbale che approva la distribuzione degli utili (o delle riserve di utili) è soggetto all'obbligo di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data della delibera assembleare.

Si ritiene utile suggerire i passaggi da seguire per la registrazione del verbale di assemblea di distribuzione degli utili/riserve:

1. stampare due copie originali del verbale di assemblea, recuperare le firme in originale del Presidente, del Segretario (e di ogni altro presente alla deliberazione che abbia apposto la propria firma sul verbale). Il verbale da stampare e firmare in duplice copia deve essere identico a quello che è presente sui libri sociali della società (sul libro delle decisioni dei soci per le società a responsabilità limitata ovvero sul libro dei verbali di assemblea per le società per azioni).
2. eseguire il versamento dell'imposta di registro di €168 mediante l'utilizzo del modello F23 (che prevede l'indicazione del codice ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso la quale verrà registrato il verbale, del codice tributo "109T-Imposta di registro per atti, contratti verbali e denunce", della causale "RP" e dell'anno 2013) entro 20 giorni dalla data del verbale assembleare. Il versamento del modello F23 (diversamente da quello del modello F24) deve essere effettuato obbligatoriamente in modalità cartacea presso gli sportelli di banche o poste.
3. assolvere il pagamento dell'imposta di bollo: è necessario apporre su ciascuna delle due copie dei verbali una marca da bollo da €16. Ogni marca assolve l'imposta di bollo per un numero di righe al più pari a 100 o a 4 facciate (se contenenti un numero di righe complessivo inferiore a 100): se il verbale è composto da più di 100 righe o 4 facciate saranno da apporre più marche da bollo.
4. presentarsi presso gli sportelli dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate indicato sul modello F23 con copia del modello 69 ("Richiesta di registrazione") compilato, le due copie del verbale di assemblea firmate e con l'apposizione delle marche da bollo e la ricevuta del pagamento del modello F23. Alcuni Uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate richiedono anche l'esibizione dei libri sociali della società di modo da verificare che le copie dei verbali presentate agli Uffici corrispondano all'originale presente agli atti. Le due copie dei verbali da registrare verranno una trattenuta dagli uffici e una rilasciata alla società con l'apposizione della ricevuta di registrazione.

Qualora la deliberazione di distribuzione degli utili d'esercizio o, più in generale, di riserve di utili accantonati in esercizi precedenti sia contestuale all'approvazione del bilancio di esercizio 2012, è necessario procedere:

- Ü prioritariamente, alla registrazione del verbale di assemblea entro il termine di 20 giorni;
- Ü solo successivamente, al deposito del bilancio presso il Registro delle Imprese, contenente la delibera di distribuzione degli utili registrata.

Pertanto, solamente dopo l'effettiva esecuzione della procedura di registrazione del verbale di distribuzione degli utili/riserve, sarà possibile depositare in Camera di Commercio il bilancio

approvato, in ogni caso entro il termine ultimo di 30 giorni dalla data della sua approvazione.

La tassazione in capo al socio del dividendo percepito

Le regole di tassazione in capo al socio del dividendo percepito da una società di capitali variano a seconda:

- Ù della natura del socio (soggetto Irpef o soggetto Ires);
- Ù della natura della partecipazione posseduta (qualificata o non qualificata);
- Ù della data di produzione degli utili stessi (nella casistica esemplificata si suppone che gli utili siano stati prodotti a decorrere dal 1° gennaio 2008).

Vediamo di analizzare le varie casistiche:

Persone fisiche - partecipazioni non qualificate	Æ	i dividendi percepiti relativi a partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa, corrisposti a persone fisiche residenti, non concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio (non vanno dichiarati), ma sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 20%. La ritenuta deve essere versata dalla società entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del dividendo utilizzando il modello F24 ed indicando il codice tributo 1035;
Persone fisiche - partecipazioni qualificate	Æ	i dividendi relativi a partecipazioni qualificate non detenute in regime di impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio nella misura del 49,72% del loro ammontare e non vanno assoggettati ad alcun tipo di ritenuta alla fonte;
Imprese individuali e società di persone	Æ	i dividendi percepiti da soggetti Irpef in regime di impresa concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare, indipendentemente dalla soglia di qualificazione della partecipazione;
Società di capitali	Æ	i dividendi percepiti da soggetti Ires concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 5% del loro ammontare, indipendentemente dalla soglia di qualificazione della partecipazione.

Le società di capitali che erogano dividendi in un periodo di imposta devono provvedere alla certificazione dei pagamenti effettuati ai soci in ciascun periodo di imposta entro il 28 febbraio dell'anno successivo, utilizzando il modello CUPE che ogni anno viene approvato dall'Agenzia delle Entrate. I dati contenuti nella certificazione saranno poi utilizzati al fine della presentazione del modello 770 ordinario della società che ha corrisposto le somme, il cui termine di invio telematico coincide con il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione dei dividendi.